

Nota n°: 2/2021

**Oggetto: ADEGUAMENTO FIRMWARE REGISTRATORI TELEMATICI ALLO STANDARD XML 7.0**

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.1	PREMESSA
P.2	LE PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DELL'XML 7.0
P.2	L'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI MANUTENZIONE RT
P.3	POSSIBILE CHECK LIST
P.4	ALCUNE PRECISAZIONI
P.6	PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI
P.7	ASPETTI SANZIONATORI

**PREMESSA:** \_\_\_\_\_

Con un provvedimento del 23 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo la richiesta avanzata dalle rappresentanze d'impresa, ha concesso una proroga al 1° aprile 2021 del termine, in scadenza il 1° gennaio 2021, previsto per l'adeguamento dei registratori telematici al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020).

Entro tale scadenza, pertanto chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente) e chi emette ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.), dovrà adeguare il registratore di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all'Amministrazione Finanziaria.

**LE PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DELL'XML 7.0:** \_\_\_\_\_

Il nuovo standard prevede nello specifico:

- Nuove modalità di gestione, vendita e utilizzo come metodo di pagamento delle tessere prepagate e delle gift-card;
- Nuove modalità di gestione dei documenti commerciali a cui seguiranno fatture elettroniche;
- Nuova gestione di acconti per acquisto prodotti e successivo documento di vendita finale con storno acconto iniziale;
- Nuova gestione per gli omaggi (il documento commerciale indica l'importo del bene, stornato, con evidenziato unicamente l'importo dell'IVA);
- Obbligo di definizione della quantità e dell'importo dei ticket restaurant e dei buoni pasto incassati;
- Nuove sottocategorie con gestione obbligatoria per la forma di pagamento credito/non riscosso (NR beni, NR Servizi, NR Seguirà fattura, NR omaggi, NR DCR SSN);
- Nuova forma di pagamento "sconto a pagare" che non influisce nell'imposta del documento.

**L'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI MANUTENZIONE RT:** \_\_\_\_\_

L'adeguamento in atto da parte delle aziende di manutenzione riguarda due aspetti:

- L'adeguamento del RT alla Lotteria degli scontrini (obbligatoria dall'1/2/2021)
- L'adeguamento al nuovo tracciato XML 7.0 (obbligatorio dall'1/4/2021).

Le aziende di manutenzione, pertanto, per evitare una duplice uscita, stanno effettuando in questo periodo in una unica occasione entrambi gli aggiornamenti, anche se, almeno per la lotteria degli scontrini, l'adeguamento era obbligatorio dall'1 febbraio scorso.

POSSIBILE CHECK LIST: \_\_\_\_\_

La check list che vi può venire sottoposta per l'adeguamento del RT potrebbe assumere la seguente formulazione:

### AGGIORNAMENTO FIRMWARE 2021 REGISTRATORI TELEMATICI:

<b>CLIENTE</b>	NOME CLIENTE/DENOMINAZIONE-RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA'
<b>SEDE</b>	SEDE DELL'ATTIVITA'
<b>MARCA/MOD.</b>	INDICARE IL TIPO DI REGISTRATORE TELEMATICO
<b>MATRICOLA</b>	INDICARE LA MATRICOLA DEL REGISTRATORE (NEL CASO DI PIU' REGISTRATORI ANDRA' COMPILATA UNA CHECK LIST PER OGNUNO DI ESSI)

### CONFIGURAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO

#### REGIME CONTABILE:

- CONTABILITÀ ORDINARIA
- CONTABILITÀ IN REGIME FORFETARIO
- CONTABILITÀ SEPARATA

**DI NORMA VA BARRATA CONTABILITÀ ORDINARIA.**

SOLO IN CASI SPECIFICI POTRÀ ESSERCI LA CONTABILITÀ SEPARATA (AD ESEMPIO NEL CASO DI PIU' SEDI FARMACEUTICHE FACENTI PARTE DELLA MEDESIMA AZIENDA).

A TAL FINE È NECESSARIO SENTIRE IL RISPETTIVO ASSISTENTE CONTABILE

- CODICI ATECO

47.73.10 (ATTIVITÀ DELLE FARMACIE)

#### REGIME IVA:

- IVA FORFETTARIA

NON BARRARE

- VENTILAZIONE

DA VALUTARE CON IL PROPRIO  
ASSISTENTE CONTABILE DI  
RIFERIMENTO

- VENTILAZIONE "MISTA"

DA VALUTARE CON IL PROPRIO  
ASSISTENTE CONTABILE DI  
RIFERIMENTO

- ARROTONDAMENTO (DL 50/2017)

SI (PREVISIONE DELL'ART. 13 QUATER D.L. N.  
50/2017: I PAGAMENTI IN CONTANTI SONO  
ARROTONDATI AL MULTIPLIO DI 5 CENTESIMI  
PIÙ VICINO)

**GESTIONE CORRISPETTIVI NON RISCOSSI:**

- BUONI SPESA GIFT-CARD
- CESSIONE DI BENI
- PRESTAZIONI DI SERVIZI
- SEGUE FATTURA
- OMAGGI

**BARRARE**

NON BARRARE

NON BARRARE

NON BARRARE

**BARRARE**

**ALCUNE PRECISAZIONI:** \_\_\_\_\_

Nella sua attuale configurazione, il sistema di inoltro dei corrispettivi telematici non rileva il caso "non riscosso" rispetto al normale caso dell'incasso immediato: in sostanza il sistema telematico aggrega tutti gli importi derivanti dal documento commerciale, sommando anche quelli relativi a prestazioni/cessioni non rimosse.

Pertanto, finché il sistema non verrà "corretto" dall'Amministrazione Finanziaria, è necessario emettere un documento commerciale "a credito" al momento della consegna del prodotto, evitando di emettere un ulteriore documento al momento dell'incasso.

Per i soli fini contabili, può essere utile l'istituzione di un semplice registro (anche informatico) in cui annotare la vendita eseguita, i dati del cliente e la data di incasso,

che dovrà essere consegnato con la contabilità periodica per “chiudere” la partita finanziaria.

Diverso è invece il discorso per le DCR da inviare mensilmente alla competente ASL: il comportamento delle strutture sanitarie regionali non è omogeneo: alcune non provvedono al pagamento delle DCR contro presentazione di scontrino a credito per cui è necessario procedere all’emissione del documento commerciale solo una volta ricevuto il pagamento, al netto di sconti e deduzioni.

**Dal prossimo 1° aprile 2021, a fronte dell’adeguamento del Registratore Telematico (viene previsto il campo “NON RISCOSSO DCR a SSN”), il farmacista dovrà emettere il documento commerciale “a credito” nel momento della spedizione della DCR (indicando l’importo complessivo della Distinta, come di consueto, Lordo + AIR in Distinta – Ticket). Il nuovo tracciato consente di escludere dalla contabilità IVA l’importo del predetto documento commerciale, che diventerà esigibile solo al momento dell’incasso, per mezzo dell’emissione del successivo documento definitivo (Netto da liquidare + Totale trattenute).**

**È quindi necessario chiedere al manutentore dell’RT che provveda ad istituire un tasto riferito all’emissione del documento commerciale per le DCR per consentire la gestione di tali importi separata dai normali documenti commerciali.**

### § § §

Relativamente alle cessioni per mezzo di gift card (o buoni monouso-multiuso) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con Risposta ad interpello n. 519 del 12/12/2019, il relativo regime.

Esso si differenzia a seconda che il buono sia MONOUSO o MULTIUSO:

- **Buono Monouso:** il bene oggetto del buono è conosciuto per cui al momento dell’incasso del corrispettivo del buono dovrà essere emesso il relativo documento commerciale;
- **Buono Multiuso:** se il buono si riferisce ad una gamma indefinita di prodotti, per i quali non è possibile conoscere a priori la relativa aliquota IVA, l’incasso del corrispettivo al momento della cessione del buono non concorre a formare ricavo, conseguentemente non dovrà essere emesso nemmeno il relativo documento commerciale. Quest’ultimo dovrà essere rilasciato nel momento della consegna del bene al possessore del buono.

**PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI:** \_\_\_\_\_

I reparti costituiscono la suddivisione dei corrispettivi nelle diverse aliquote IVA.

Il primo reparto è quindi costituito dalle vendite in ventilazione, riservato unicamente alle cessioni di beni (farmaci, prodotti di cosmesi, dispositivi medici).

Gli altri reparti sono invece riferiti a ciascuna tipologia di servizio, escludendo quindi le cessioni di prodotti, servizi per i quali vi possono essere diverse aliquote IVA applicabili.

N.	DESCRIZIONE	IVA	NATURA ESENZIONE	NOTE
1	CESSIONE DI BENI (COMPRESI I BENI ANTICOVID-19)	VENTILAZIONE		ALCUNE FARMACIE NON APPLICANO O NON POSSONO APPLICARE LA VENTILAZIONE: L'EVENTUALITA' DOVRA' ESSERE VALUTATA CASO PER CASO
2	SERVIZI SOGGETTI AD IVA DISTINTI IN:			
2.1	NOLEGGIO DISPOSITIVI MEDICI	22%		
2.2	SERVIZI AUTOANALISI	22%		
2.3	SERVIZI AUTODIAGNOSI	22%		
2.4	DIRITTI DI CHIAMATA	22%		
3	SERVIZI ESENTI IVA (CODICE N4) DISTINTI IN:			
3.1	SERVIZI INFERMIERISTICI	ESENTE ART. 10	Art. 10 DPR n. 633/1972	
3.2	ECG, HOLTER CARDIACO E/O PRESSORIO, ANALISI VARIE (CON REFERTO MEDICO)	ESENTE ART. 10	Art. 10 DPR n. 633/1972	
3.3	SERVIZI "ANTICOVID-19"	ESENTE ART. 1 CO. 452 L. 178/2020	L'art. 124 del D.L. 34/2020 aveva disposto l'esenzione fino al 31/12/2020, poi derogato, fino al 31/12/2022, dall'art. 1, co. 452 della legge 78/2020 (legge di bilancio per il 2021)	prestazioni di servizi strettamente connesse alla strumentazione per diagnostica COVID-19

**ASPETTI SANZIONATORI:**

---

La legge di bilancio per il 2021 (legge 30/12/2020, n. 178) ha disposto nuove misure per le sanzioni in materia di violazioni commesse all'utilizzo degli RT:

- a) se la violazione consiste nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso (art. 1 comma 1110 legge n. 178/2020); la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione;
- b) la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro;
- c) per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione (art. 1 comma 1111 lett. a legge n. 178/2020), in tal caso non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997;
- d) la manomissione dell'apparecchiatura, salvo il fatto che non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro ((art. 1 comma 1111 lett. c legge n. 178/2020).

**Conseguentemente, il mancato adeguamento del RT entro la scadenza stabilita del 31/3/2021 determinerà l'impossibilità di trasmissione dei corrispettivi telematici all'Amministrazione Finanziaria, in considerazione del fatto che la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non riconoscerà più le trasmissioni effettuate con il precedente standard 6.0.**

**Ciò determina l'applicazione delle sanzioni per la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.**

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**Studio Brunello STP s.r.l.**  
**Dr. Franco Cosmo**